

Allegato A

al DDFP n. 37/IGR/2020

**AVVISO PUBBLICO**

**PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO REGIONALE DENOMINATO 'TERZO SETTORE IN RETE PER L'EMERGENZA COVID19', DI CUI ALLA DGR N. 465/2020, DA REALIZZARSI AVVALENDOSI DELL'ISTITUTO DELLA COPROGETTAZIONE, DI CUI ALL'ART. 55 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 117/2017, FINALIZZATO A REALIZZARE INTERVENTI EMERGENZIALI E POST-EMERGENZIALI CORRELATI ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.**

**IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO STATO-REGIONE MARCHE 2019**

**§ 1. PREMESSA**

L'art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ha istituito un nuovo strumento finanziario individuando un "Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore". Il Fondo è destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, oggetto di iniziative e progetti promossi da Organizzazioni di volontariato di seguito denominate ODV, e di Associazioni di promozione sociale, di seguito denominate APS, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Con atto di indirizzo, DM n.166 del 12 /11/2019 registrato dalla Corte dei Conti in data 13.12.2019 – n.1-3365, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di seguito "atto di indirizzo"), sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il citato fondo di cui all'art. 72 del codice del Terzo settore, assegnando alle Regioni tramite Accordi di programma, un importo di 35.894.000,00 (trentacinquemilaottocentonovantaquattro milioni/00) destinato a iniziative e progetti di rilievo locale, oggetto di riparto tra le Regioni.

Alla Regione Marche è stata assegnata la somma di € 1.292.096,00.

Con DGR n.465 del 14/03/2020 la Giunta ha destinato una quota pari a € 800.000,00 per la realizzazione di un progetto regionale denominato "Terzo settore in rete per l'emergenza COVID19" da realizzarsi avvalendosi dell'istituto della coprogettazione, di cui all'art. 55 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, da attivarsi con la collaborazione del Forum del Terzo settore di cui all'art 11 della LR n. 32/2014 e finalizzato a realizzare interventi emergenziali e post-emergenziali correlati alla diffusione del virus COVID-19.

Il presente Avviso viene quindi redatto tenendo conto dei contenuti dell'Atto di indirizzo ministeriale, dell'Accordo di Programma, delle Linee guida predisposte dalla Direzione Generale del III Settore e della DGR n. 465/2020.

Il presente Avviso disciplina criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse ai soggetti del Terzo Settore (esclusivamente OdV e APS iscritte nei rispettivi Registri della Regione Marche) per la realizzazione del progetto denominato "Terzo settore in rete per l'emergenza COVID19", da individuare con il presente Avviso.

**§ 1.1 DEFINIZIONI ED ACRONIMI**

**MLPS:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**ODV:** Organizzazioni di Volontariato

**APS:** Associazioni di Promozione Sociale

**ATS:** Associazione Temporanea di Scopo

**Atto di indirizzo:** DM 166 del 12/11/2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, registrato dalla Corte dei Conti in data 13.12.2019 – n.1-3365

**BURM:** Bollettino Ufficiale della Regione Marche

## § 2. FINALITÀ E TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il presente Avviso è finalizzato alla concessione di un contributo pari a € 800.000,00 per la realizzazione di un progetto regionale denominato "Terzo settore in rete per l'emergenza COVID19", di cui alla DGR n. 465/2020, di seguito "progetto", da realizzarsi avvalendosi dell'istituto della coprogettazione, di cui all'art. 55 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, da attivarsi con la collaborazione del Forum del Terzo settore di cui all'art 11 della LR n. 32/2014 e finalizzato a realizzare interventi emergenziali e post-emergenziali correlati alla diffusione del virus COVID-19.

## § 3. OBIETTIVI GENERALI, AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO E LINEE DI ATTIVITÀ

Coerentemente a quanto previsto nella Deliberazione di Giunta n. 465/2020, il progetto dovrà riguardare le seguenti Azioni emergenziali e post emergenziali, coerenti con l'Obiettivo e le Aree prioritarie di intervento dell'Atto di indirizzo:

Azione emergenziali e post emergenziali	Obiettivo e Area prioritaria di intervento (Atto di indirizzo DM 166/2019)
a. Azioni di contrasto alla povertà estrema	1b, 1c, 1g, 1l, 10c, 10f, 12h
b. Azioni ed interventi domiciliari di supporto alle fasce deboli, ivi compreso la consegna di pasti e medicine a domicilio	1c, 1d, 1e, 1f, 1h, 4b, 8d, 10c, 10g, 11b, 11h, 11i, 12h
c. Azioni di supporto a distanza per situazioni di disagio causato, o acuito dall'emergenza epidemiologica	3b, 3c, 3d, 3e, 3g, 3h, 3j, 4b, 4c, 4e, 4f, 5b, 5c, 8i, 10c, 10e, 11c, 11d, 11e, 11h,
d. Azioni di supporto al tessuto associativo regionale, volto al sostentamento delle ODV e delle APS	1a, 1m, 3a, 3i, 4a, 4h, 5a, 5d, 6a, 6g, 8l, 10a, 10k, 11a, 11l, 12a, 12i, 13a, 13f

A seguito del superamento della fase emergenziale saranno attivabili ulteriori azioni, purché rientranti tra gli obiettivi e aree prioritarie indicate nell'Atto di indirizzo di cui DM 166/2019.

## § 4. AVVIO DEL PROGETTO E DURATA DEL PROGETTO

Il progetto dovrà essere integralmente realizzato nel territorio della regione Marche.

Il progetto sarà regolamentato dalla Convenzione tra ATS e Regione Marche, di cui allegato A.4 al presente avviso, da stipularsi ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990.

Il progetto prende avvio con la stipula della Convenzione tra Regione Marche e l'OdV/APS Capofila. In alternativa, il partenariato può decidere di avviare il proprio progetto anche nella data di costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo di cui al §6, laddove tale data sia antecedente la stipula della Convenzione; in tal caso, il sostenimento di spese anteriormente alla stipula di tale convenzione resta ad esclusivo rischio del soggetto che ha presentato la domanda.

Nel caso in cui dalla scrittura privata trasmessa alla Regione Marche si desuma una variazione rispetto al progetto finanziato si applicano le disposizioni di cui al 13.

Il progetto deve concludersi entro e non oltre di 180 giorni decorrenti dall'avvio del progetto, salvo eventuali proroghe connesse al perdurare della situazione emergenziale e post emergenziale.

## § 5. FINANZIAMENTO CONCEDIBILE

Il costo complessivo ammesso al finanziamento non può essere superiore al 95% del costo complessivo del progetto, nel limite di € 800.000,00.

La quota di cofinanziamento residua è a carico della partnership, che potrà avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi (pubblici e/o privati) denominati soggetti collaboratori.

Apporti in natura, figurativi o "in kind", non sono ammissibili ai fini della determinazione della quota di cofinanziamento residua.

Il costo delle buste paga del personale dipendente dei soggetti collaboratori è considerato contribuito “in cash” ed è ammissibile ai fini della determinazione della quota di cofinanziamento residua.  
Il progetto non deve essere oggetto di altri finanziamenti pubblici regionali, nazionali o comunitari.

## § 6. COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO DEL PROGETTO

La compagine dei soggetti coinvolti nel progetto è composta da:

- a) Associazione Temporanea di Scopo (ATS): costituita da almeno dieci OdV/APS di cui almeno cinque reti di secondo livello, che costituisce il nucleo fondativo del partenariato. Le OdV/APS che la compongono individuano un capofila che la rappresenta che ha presentato il progetto alla Regione Marche.
- b) Partner: OdV/APS iscritte, alla data di pubblicazione dell’Avviso sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it), ai Registri della Regione Marche di cui alla L.R. n.15/2012 e alla L.R. n.9/2004.  
Possono altresì essere partner le APS, aventi sede legale od operativa nella Regione Marche che alla data di pubblicazione del bando non risultano iscritte al registro di cui sopra, ma che aderendo ad una APS nazionale iscritta al Registro Nazionale APS, in base al comma 3 articolo 7, legge 383/2000, siano state iscritte nel registro medesimo come livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati. Tale condizione dovrà essere dichiarata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal rappresentante legale dell’APS.
- c) Collaboratore: soggetto giuridico diverso da OdV e APS e da persone fisiche che collabora nella realizzazione del progetto attraverso l’attività del proprio personale dipendente o attraverso una contribuzione monetaria, non assegnatario di un budget e non beneficiario dei contributi del progetto.

La presentazione del progetto alla Regione Marche deve avvenire attraverso il capofila dell’ATS se già costituita o, in alternativa, in forma congiunta da almeno dieci OdV/APS (di cui almeno cinque reti di secondo livello) che andranno a costituire l’ATS. Le cinque reti di secondo livello debbono avere una articolazione territoriale tale da garantire la presenza di propri associati in almeno tre province della regione Marche.

La compagine dei soggetti coinvolta nel progetto deve avere caratteristiche tali da garantire la realizzazione delle azioni progettuali sull’intero territorio della regione Marche. Anche a tal fine, il partenariato può essere ampliato anche durante l’attuazione del progetto, quale integrazione alle attività e alle azioni progettuali, in relazione alle necessità contingenti ed in relazione alle candidature di altre OdV/APS estranee alla compagine iniziale, ma interessate a prestare la propria opera all’interno del progetto, previa valutazione della capacità di realizzazione delle azioni che si propongono di realizzare.

Il partenariato non può restringersi al di sotto della composizione minima prevista per l’ATS. In tale circostanza la partnership ha un mese di tempo per ricostituire la base minima, pena la cessazione del progetto ed il riconoscimento delle spese ammissibili sostenute fino alla data in cui la composizione minima prevista per l’ATS era garantita.

Il capofila dell’ATS è l’unico responsabile del progetto nei confronti della Regione Marche. La Regione Marche si rappresenterà esclusivamente con tale soggetto capofila quale rappresentante della partnership. Le risorse finanziarie assegnate al progetto, ai sensi del §12, verranno trasferite esclusivamente a tale soggetto; i rapporti giuridici all’interno della partnership saranno regolati attraverso un accordo privato (modello in allegato A.3) da allegare alla domanda di partecipazione (Allegato A.1).

Il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri deve essere garantito e perdurare nei confronti di tutti i partner del progetto per l’intero periodo di realizzazione dello stesso. Le spese sostenute dal partner dal momento della perdita di tale requisito sono considerate non ammissibili.

## **§ 7. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di partecipazione, dovrà obbligatoriamente essere presentata secondo le modalità di seguito indicate, pena l'esclusione.

La domanda dovrà essere compilata, secondo il modello allegato A.1, dal legale rappresentante del soggetto capofila proponente (o suo delegato), ed inviata via PEC all'indirizzo:

[regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it](mailto:regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it)

Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere allegati i seguenti documenti (scaricabili dal sito web [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) e [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it)):

1. Proposta progettuale (allegato A.2)
2. Accordo della partnership di progetto (Allegato A.3);
3. copia di un documento di identità in corso di validità dei firmatari dell'accordo (Allegato A.3).

L'Accordo della partnership di progetto (Allegato A.3) dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti dell'ATS, inseriti nel punto 4 della Proposta progettuale.

Al fine del rispetto del principio generale nazionale e comunitario di consentire la massima partecipazione, per inadempimenti di carattere meramente formale, la Regione Marche si riserva la facoltà di richiedere integrazioni alla documentazione presentata.

Le dichiarazioni saranno oggetto di verifiche ai sensi del DPR 445/2000. L'Amministrazione regionale procederà ad effettuare verifiche solo relativamente al progetto finanziato.

Laddove sia verificato che tali dichiarazioni sono mendaci, seguiranno le conseguenze tipiche di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e gli effetti di cui al §8 e al §14.

La domanda di partecipazione all'Avviso dovrà essere presentata via PEC entro le ore 13:00 del 10° giorno decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione dell'Avviso sul sito web istituzionale [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it). Qualora tale data ricadesse in un giorno festivo la scadenza è fissata alle ore 13:00 del giorno successivo. (fa fede la ricevuta rilasciata dalla PEC).

La completezza della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente il finanziamento, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale.

## **§ 8. CAUSE DI ESCLUSIONE**

Sarà escluso dalla successiva fase di valutazione il progetto e la domanda di finanziamento:

- a) priva di uno o più requisiti di partecipazione;
- b) presentata in forma non associata;
- c) presentata da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente §6;
- d) presentati oltre il termine di scadenza sopra indicato;
- e) che perverranno con modalità diverse e non rispondenti alle indicazioni previste dal presente Avviso;
- f) che prevedano la realizzazione di azioni al di fuori del territorio della Regione Marche;
- g) che non rispettano i requisiti previsti al §2 e al §6;
- h) che presentino una richiesta di finanziamento superiore ai limiti previsti al §5;
- i) che non prevedano le aree di intervento indicate al §3;

In caso di mancata presentazione dall'ente capofila della "Domanda, allegato A.1" o in caso in cui la medesima dichiarazione risulti mendace o nel caso in cui la stessa sia mancante di sottoscrizione, si determina l'esclusione del progetto.

## **§ 9. VALUTAZIONE DI PROGETTI**

I progetti saranno esaminati da un'apposita Commissione di Valutazione Regionale nominata dal Dirigente della P.F. Contrasto alla Violenza di Genere e Terzo settore composta da:

- Dirigente della PF in qualità di presidente (o suo delegato);
- due funzionari del Servizio Politiche Sociali e Sport.

Sarà ammesso al finanziamento il solo progetto che consegnerà il punteggio più alto.

La Commissione di Valutazione potrà richiedere l'integrazione e/o la modifica degli obiettivi minimali da raggiungere entro la data di conclusione del progetto laddove gli stessi si reputino non adeguati alle finalità del progetto, in relazione alle aree prioritarie di intervento ed alle azioni progettuali previste. Tutte le aree prioritarie di intervento individuate al § 3 hanno pari priorità.

### § 10. CRITERI DI VALUTAZIONE

I progetti che supereranno la verifica di ammissibilità saranno valutati secondo i seguenti criteri:

Macro criterio	Criterio	Punteggio
1. Partenariato	1.1 Numero dei partner aggiuntivi rispetto al minimo obbligatorio (10 OdV/APS di cui almeno 5 reti di secondo livello)	fino a 10
	1.2 Distribuzione territoriale della partnership	fino a 10
	1.3 Presenza di collaboratori	fino a 3
2. Fattibilità	2.1 Solidità e competenza della partnership per garantire la fattibilità del progetto	fino a 5
3. Qualità del progetto	3.1 Chiara identificazione dei bisogni a cui il progetto intende dare risposta	fino a 5
	3.2 Chiara strutturazione del progetto	fino a 12
	3.3 Coerenza interna del progetto: azioni da intraprendere in relazione al bisogno individuato	fino a 5
	3.4 Coerenza interna del progetto: divisione del budget in relazione alle azioni da realizzare	fino a 5
4. Cofinanziamento	4.1 Livello di cofinanziamento rispetto al minimo obbligatorio	fino a 5

Il punteggio massimo raggiungibile è di 60 punti secondo i criteri di attribuzione di seguito riportati:

Criterio 1.1: Al progetto con il maggior numero di partner, rispetto al minimo obbligatorio, vengono assegnati 10 punti e agli altri progetti un punteggio via via inferiore in ragione di una proporzione in relazione al numero di partner di ogni progetto.

Criterio 1.2: Gli interventi del progetto possono insistere su più comuni. Vengono assegnati 10 punti per il progetto che ricade in modo omogeneo sul territorio regionale ed un punteggio via via inferiore in ragione delle aree provinciali coinvolte.

Criterio 1.3: Al progetto con il maggior numero di collaboratori vengono assegnati 3 punti e agli altri progetti un punteggio via via inferiore in ragione di una proporzione in relazione al numero di collaboratori previsti in ogni progetto.

Criterio 2.1: La fattibilità del progetto viene valutata attraverso la coerenza delle finalità statutarie dei diversi partner rispetto alle azioni/finalità progettuale, nonché attraverso la rappresentazione territoriale in cui i diversi partner insistono. Al progetto con una partnership maggiormente coerente con le finalità e le azioni del progetto e con una forte rappresentanza territoriale (desumibile anche dalla sede legale del partner) vengono assegnati 5 punti ed un punteggio via via inferiore in ragione di una proporzione rispetto al maggiore ed al minore.

Criterio 3.1: Individuazione degli obiettivi specifici al punto 6.2 della proposta progettuale. Verranno assegnati 5 punti agli obiettivi specifici congrui e con chiara identificazione dei risultati attesi; 2 punti agli obiettivi specifici congrui ma senza indicazione dei risultati; ZERO punti agli obiettivi specifici definiti in modo generico.

Criterio 3.2: Individuazione degli interventi e delle attività da realizzare per ogni singolo partner inserito al punto 4 della proposta progettuale. Verranno assegnati 12 punti al progetto che presenta interventi con una descrizione completa e chiara delle attività per il raggiungimento degli obiettivi fissati. Verranno

assegnati 6 punti alle descrizioni sintetiche. Verranno assegnato ZERO punti alle descrizioni parziali e generiche.

Criterio 3.3: Verranno assegnati fino a 5 punti per la strettezza della relazione tra obiettivi, attività previste dagli interventi e le risorse umane sotto il profilo qualitativo e quantitativo messe in gioco.

Criterio 3.4: Verranno assegnati fino a 5 punti per la coerenza del budget rispetto agli interventi realizzati da ogni singolo partner ed ai destinatari individuati al punto 7 della proposta progettuale.

Criterio 4.1: Al progetto con la maggiore percentuale di cofinanziamento superiore rispetto al minimo obbligatorio vengono assegnati 5 punti e agli altri progetti un punteggio via via inferiore in ragione di una proporzione in relazione alla percentuale di cofinanziamento superiore rispetto al minimo obbligatorio di ogni progetto.

## **§ 11. GRADUATORIE**

Il solo progetto che conseguirà il punteggio più alto sarà ammesso a finanziamento.

In caso di parità di punteggio verrà ammesso a finanziamento il progetto con il maggior numero di partner aggiuntivi rispetto al minimo obbligatorio (dieci OdV/APS di cui almeno cinque reti di secondo livello). In caso di ulteriore parità l'Amministrazione procederà alla convocazione degli interessati per effettuare pubblico sorteggio tra gli stessi.

## **§ 12. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE E DOCUMENTAZIONE**

Sono ammissibili a finanziamento i costi "Diretti" che possono essere imputati direttamente ed in maniera adeguatamente documentata al progetto finanziato e identificabili all'interno del sistema contabile della partnership in quanto fiscalmente intestati ad uno dei partner del progetto (di cui al punto 4 della proposta progettuale).

Sono costi "Diretti" ammissibili quelli riferibili temporalmente al periodo di vigenza del progetto: le spese devono quindi essere sostenute in un momento successivo alla data di avvio del progetto e compreso entro la data di conclusione del progetto, ad eccezione delle spese di progettazione e di costituzione dell'ATS ascrivibili alla fase progettuale comunque successiva alla data dell'Avviso.

I costi "Diretti" sono ammissibili laddove quietanzati con mezzo tracciabile di pagamento da cui risulti il nominativo verso il quale è stato effettuato il versamento.

I costi relativi ad attività promozionali non potranno superare il 5% del totale dei costi diretti;

Le spese per eventi conviviali (quali pranzi, serate ...) nella fase emergenziale, le medesime spese nell'attività post-emergenziale non potranno superare il 5% del totale dei costi diretti;

Gli oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, raduni, ecc.) sono ammissibili nella fase post-emergenziale, nel limite del 5% dei costi diretti;

Sono ammissibili a finanziamento anche i costi "Indiretti", nel limite del 20% dei costi "Diretti". Sono costi "Indiretti" quelli che non sono o non possono essere connessi direttamente ad un'operazione, ma che sono collegati alle attività generali dell'organismo che attua l'operazione (partner). Tra tali costi figurano quelle spese amministrative per le quali è difficile determinare con precisione l'importo attribuibile ad un'attività specifica. Sono considerati costi indiretti:

1. spese di gestione;
2. spese per la tenuta della contabilità, di segreteria, di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione;
3. spese per le pulizie;
4. spese telefoniche e utenze acqua, riscaldamento, energia elettrica, ecc.;
5. spese postali;
6. spese bancarie;
7. cancelleria, toner, carta per fotocopie;
8. spese assicurative, ad eccezione della polizza fidejussoria riferita esclusivamente al progetto finanziato;
9. locazione sede sociale;

10. imposte e tasse, ad eccezione dell'IVA;
11. ammortamenti.

Le spese sopra identificate come costi "Indiretti" non sono considerabili tra i costi diretti, anche quando specificatamente riferibili al progetto finanziato.

I costi "Indiretti" non devono essere rendicontati: in sede di verifica del rendiconto verranno determinati automaticamente dall'amministrazione regionale.

Dal momento che i costi diretti effettivamente sostenuti servono da base per il calcolo dei costi indiretti, ogni riduzione di tali costi diretti si riflettono automaticamente sull'importo forfetario dei costi indiretti.

#### Spese non ammissibili

Non sono in ogni caso ammessi i seguenti costi:

1. gli oneri relativi ad attività promozionali che eccedono il 5% dei costi diretti;
2. gli oneri relativi all'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni;
3. spese in c/capitale;
4. gli oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, raduni, ecc.) che eccedono il 5% dei costi diretti;
5. spese sostenute prima della data di avvio del progetto;
6. spese sostenute dopo la data di conclusione del progetto;
7. spese già finanziate da altri soggetti per le quali si possa costituire una ipotesi di doppio finanziamento;
8. spese individuate in rimborsi a piè di lista;
9. rimborsi spese non assoggettati a ritenuta fiscale, ivi compresi quelli relativi a trasporto, vitto e alloggio;
10. ogni altra spesa non fiscalmente intestata ad uno dei partner componenti l'ATS;
11. ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato.
12. spese sostenute in contanti o comunque non tracciabili o documentate attraverso scontrini;
13. le spese di progettazione che eccedono il 2% dei costi diretti;
14. le spese per eventi conviviali (quali pranzi, serate ...) che eccedono il 5% dei costi diretti;
15. l'IVA afferente i costi diretti ove la stessa possa essere esercitato il diritto alla detrazione ex. DPR n. 633/1972 e s.m.i.;
16. spese connesse a variazioni progettuali per le quali non sia stata acquisita la necessaria autorizzazione della Regione Marche;
17. l'attività dei volontari, che prenderanno parte alle iniziative o progetti, non potrà essere retribuita in alcun modo.

### **§ 13. VARIAZIONI PROGETTUALI**

Le variazioni alle voci di spesa che determinano una modifica al budget finanziario complessivo superiori al 40% debbono essere autorizzate dalla Regione Marche, la quale valuterà che tali variazioni non alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto.

Sono possibili integrazioni delle attività progettuali e della rete dei partner (sinergie) in itinere se finalizzate al miglioramento della proposta progettuale ed al raggiungimento degli obiettivi. Tali integrazioni debbono essere autorizzate dalla Regione Marche.

Le variazioni che alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto determinano la revoca del finanziamento.

### **§ 14. REVOCHE E RIDUZIONI DEL FINANZIAMENTO**

La Regione potrà disporre la revoca del finanziamento per:

- a) mancato avvio o mancata attuazione del progetto finanziato;
- b) mancato rispetto della composizione minima della partnership;

- c) variazione del progetto finanziato tale da alterare significativamente l'impianto e le finalità del progetto stesso;
- d) mancata presentazione della rendicontazione entro 60 gg dalla conclusione del progetto.

Qualora la somma ammessa a rendiconto dalla Regione risulti inferiore rispetto al valore del progetto approvato, il contributo finanziario sarà corrispondentemente ridotto in sede di liquidazione.

Nel caso in cui fossero stati erogati anticipi superiori alla spesa ammessa a rendiconto, tale differenza va restituita alla Regione.

La Regione si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione dei progetti.

### **§ 15. MODALITA' DI LIQUIDAZIONE**

Il finanziamento sarà erogato nelle seguenti quote:

- Una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura del 35% del finanziamento concesso entro 30 giorni dalla richiesta sottoscritta dal rappresentante legale del capofila, alla quale deve essere allegata polizza fideiussoria per l'importo complessivo del progetto, avente scadenza successiva al termine del progetto;
- Una seconda quota, a titolo di anticipo, nella misura del 30% del finanziamento concesso entro 30 giorni dalla richiesta sottoscritta dal rappresentante legale del capofila, previa presentazione di quietanze di spese ammissibili per almeno il 60% di ogni precedente anticipo;
- Una terza quota, a titolo di anticipo, nella misura del 30% del finanziamento concesso entro 30 giorni dalla richiesta sottoscritta dal rappresentante legale del capofila, previa presentazione di quietanze di spese ammissibili per almeno il 75% di ogni precedente anticipo;
- Una ultima quota, a titolo di saldo, entro 30 giorni dall'approvazione della rendicontazione, in rapporto alle procedure contabili regionali e alla disponibilità sul pertinente capitolo del bilancio regionale.

### **§ 16. FIDEIUSSIONE**

I soggetti proponenti beneficiari dei finanziamenti devono stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo percepito, pari alla quota di anticipo del finanziamento regionale concesso per l'iniziativa o per il progetto.

La fideiussione, dovrà:

- 1) essere consegnata in originale contestualmente alla richiesta di anticipo;
- 2) essere obbligatoriamente rilasciata da:
  - a) istituti bancari;
  - b) intermediari finanziari non bancari iscritti nell'Albo unico di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs 385/1993) consultabile sul sito della Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it));
  - c) compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto ([www.ivass.it](http://www.ivass.it));
- 3) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile;
- 4) contenere la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte della Regione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta;
- 5) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del codice civile, fino a 12 mesi successivi alla data di presentazione alla Regione Marche della rendicontazione finale, e comunque fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione regionale;
- 6) in caso di stipula con un garante estero essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all'estero e presentati alle pubbliche amministrazioni (art. 33 del D.P.R. n. 445/2000).

Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il beneficiario è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione alla Regione Marche.

### **§ 17. MONITORAGGIO**

Le iniziative e i progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio.

La P.F. Contrasto alla Violenza di genere e Terzo settore potrà attivare una fase di monitoraggio richiedendo al soggetto capofila la compilazione di un'apposita scheda di monitoraggio contenente:

- a) conferma della volontà di raggiungere di obiettivi minimali dichiarati in sede progettuale;
- b) il livello di raggiungimento degli obiettivi minimali dichiarati in sede progettuale;
- c) il livello di spesa già quietanzata.

Dove necessario la Regione può disporre opportune modifiche per un diverso approccio operativo del progetto finalizzato al miglioramento delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

### **§ 18. RENDICONTAZIONE**

Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, il soggetto capofila trasmetterà la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programma-ti, nonché il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario, accompagnato da copia dei giustificativi delle spese sostenute utilizzando la modulistica che verrà resa disponibile dalla Regione.

Le spese sostenute riferite al progetto devono essere rendicontate integralmente comprese quelle relative alla quota di cofinanziamento, ad eccezione dei costi "Indiretti" che verranno determinati automaticamente dall'amministrazione regionale, come previsto § 12.

Qualora alcune spese siano riferite in quota parte al progetto, sulla documentazione va indicato l'importo effettivamente imputato al progetto.

Le fatture o i giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati, dovranno essere conservati in originale presso la sede degli enti beneficiari. Ogni partner dovrà conservare i propri documenti in originale e il soggetto capofila dovrà conservare copia dell'originale dei documenti dei partner, in quanto soggetto responsabile verso la Regione della rendicontazione complessiva del progetto finanziato.

Va allegata eventuale documentazione informativa relativa al progetto (manifesti, brochure, informative su siti internet e altri new media, ecc.), nonché tutto il materiale prodotto in relazione alle attività e iniziative connesse al progetto stesso.

Per quanto attiene modalità di presentazione delle proposte, relativa modulistica e altre disposizioni applicative si rimanda all'Avviso, da emanarsi con decreto dirigenziale.

### **§ 19. TRASPARENZA, PUBBLICITÀ E PRIVACY**

Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Marche [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it) e sul Bollettino Ufficiale Regione Marche.

Dall'assegnazione del finanziamento regionale discende l'obbligo per i proponenti e partner del finanziamento di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, con dicitura che lo stesso "è finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali". L'utilizzo del/dei loghi ufficiali del Ministero e della Regione Marche è soggetto a previa autorizzazione rilasciata a seguito di richiesta da parte del beneficiario.

Tutela della privacy

Per la partecipazione al presente avviso è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", la Regione Marche, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire

alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

I dati personali sono raccolti al fine di attivare il contributo economico collegato al presente avviso ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 986 del 7/08/2019.

Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta regionale (dati di contatto: Via Gentile da Fabriano 6 – 60125 Ancona – PEC istituzionale [regione.marche.protocollogiunta@emarche.it](mailto:regione.marche.protocollogiunta@emarche.it) )

Il conferimento dei dati personali, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare al presente avviso.

I dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e non saranno oggetto di diffusione.

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Ai soggetti interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([rpd@regione.marche.it](mailto:rpd@regione.marche.it)). Possono inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/679/2016.

La partecipazione all'Avviso costituisce liberatoria ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n.33, fatti salvi i dati sensibili.

Per le finalità di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 (pubblicazione) i soggetti beneficiari autorizzano la Regione Marche alla pubblicazione del curriculum sintetico del capofila e una versione sintetica del progetto.

## **§ 20. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

La Regione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possano vantare diritti nei confronti della Regione Marche. La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Avviso.

## **§ 21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI**

Responsabile del procedimento è Paola Frammartino

Informazioni possono essere richieste a:

Servizio Politiche Sociali e sport

Posizione di Funzione Contrasto alla violenza di genere e terzo settore

Via Tiziano,44 – 60125 Ancona

tel. 071.8064039

e-mail: [paola.frammartino@regione.marche.it](mailto:paola.frammartino@regione.marche.it)

PEC: [regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it](mailto:regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it)

## **§ 22. FORO COMPETENTE**

Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.